

Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento sull' OIC 34 – Ricavi

Contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto

L'OIC ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di applicare le disposizioni dell'OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione dell'OIC 34.

Si chiede cortesemente di inviare eventuali osservazioni sulla bozza di risposta al quesito entro il 10 gennaio 2025 al seguente indirizzo mail staffoic@fondazioneoic.eu

Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento sull'applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall'OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione dell'OIC 34 e la conseguente revisione delle politiche contabili precedentemente applicate. In particolare, è stato chiesto di chiarire se una società che emette buoni per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto) debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.

Nella fattispecie sottoposta all'OIC, è stato precisato che i buoni pasto sono ceduti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. I dipendenti non possono restituire i buoni pasto all'emittente e l'emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l'esercizio convenzionato fornisce al dipendente, né di mantenere un numero minimo di esercizi convenzionati per la fruizione di tali buoni. Dopo l'utilizzo da parte del dipendente, gli esercizi convenzionati incassano il valore del buono pasto dall'emittente, al netto di una commissione negoziata tra l'emittente e l'esercizio convenzionato.

L'OIC nota che, alla luce del paragrafo A.5 dell'OIC 34, l'emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto degli esercizi convenzionati, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali.

Il paragrafo A.6 dell'OIC 34 elenca gli elementi da prendere in considerazione, anche

disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio. Nella fattispecie in esame, l'oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà acquistato dal dipendente presso l'esercizio convenzionato. In tale caso l'emittente:

- a. non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell'esercente;
- b. non ha il rischio magazzino, il costo dei pasti inventuti è sostenuto dall'esercente e il dipendente non può restituire i buoni pasto all'emittente; e
- c. non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto che è stabilito dall'esercente. L'emittente negozia con gli esercenti unicamente l'importo della propria commissione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'emittente agisce per conto degli esercizi convenzionati e pertanto in base al paragrafo A.7 dell'OIC 34 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.

Tale commissione, nelle specifiche circostanze del quesito ricevuto come sopra richiamate, è rilevata nel momento in cui si consegna il buono pasto al datore di lavoro, in quanto in quel momento la società ha completato la propria prestazione ed il valore della commissione risulta ragionevolmente certo. In linea con il paragrafo 14 dell'OIC 34, la società valuta la ragionevole certezza sulla base dell'esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali o elaborazioni statistiche.

Il presente chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell'OIC 34, pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 dell'OIC 34.